



**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sez. Lavoro**

**RICORSO EX ART 414 CPC**

**CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

Del Sig. Contino Filippo nato il 26.06.1967 a Forbach (Francia) e residente in Agira alla via Vittorio Emanuele n. 1, C.F. CNTFPP67H26Z110I, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRT FNC 86B01 A0890, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Ribaudo in Palermo alla Via Mariano Stabile 241;

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del



Ministro pro-tempore, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere 76, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**-Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia**, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori, 60, C.F. C.F. 80018500829, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**- Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VII - Ambito Territoriale Di Catania**, in persona del dirigente pro tempore, C.F. 80008730873, con sede in Catania alla via P. Mascagni 52, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

**- Istituto LS Fermi**, C.F. 80011360874, con sede in Paternò, Corso del Popolo n. 1, 95047 Paternò (CT); in persona del dirigente pro tempore

**- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, "Canonico Vincenzo Bascetta"**, C.F. 80011020874, con sede in Adrano, alla Via Roma n. 42, in persona del dirigente pro tempore;

#### **FATTO**

- Il ricorrente, a seguito del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, ha presentato domanda ha presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento



delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-24.

Lo stesso, ha svolto servizio per diversi anni scolastici presso centri di formazione professionale (v. domanda all.).

La maggior parte dei quali, successivamente all'entrata in vigore della legge 133/2008 (art 26, comma 4 bis, "l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo iii del decreto legislativo 17 ottobre 2005"), in un ente accreditato per lo svolgimento dell'obbligo di istruzione.

Nello specifico, ha svolto la propria attività lavorativa:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
DAL	AL	ANNO SCOLASTICO	GIORNI	MESI	
27/04/2006	31/08/2006	2005/2006	127	4	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE



					PROFESSIONALE
01/09/2010	31/08/2011	2010/2011	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2011	31/08/2012	2011/2012	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2012	31/08/2013	2012/2013	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
03/02/2017	31/07/2017	2016/2017	179	6	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
25/09/2017	29/07/2018	2017/2018	308	10	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
01/10/2018	31/08/2019	2018/2019	335	11	ASSOCIAZIONE ERIS

Ebbene, dalla lettura del decreto ministeriale, ed in particolare delle allegate tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), si evince che:

- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.
- Servizio prestato alle dirette dipendenze di



amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Tuttavia, analogo riconoscimento non viene **esplicitamente** attribuito per il medesimo servizio prestato presso i centri di formazione professionale.

Di contro, in altre situazioni che invece hanno riguardato i docenti, la tabella A/1 allegata all'ordinanza del 2017 per le graduatorie di II fascia, al punto D) (Titoli di servizio) si riconosceva per lo specifico insegnamento in: *"scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o intuizioni convittuali statali o **centri di formazione professionale**: per ogni anno 12 punti"*.

Così come tale servizio è valutato nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle g.p.s, per il triennio 2020/2021.

Analoga disposizione non è invece prevista nell'impugnato decreto.

Tuttavia il ricorrente, nel silenzio del decreto, stante la lunga attività lavorativa presso i centri



di formazione professionale, ha comunque inserito nella propria domanda il servizio espletato presso i centri di formazione.

In data 20.08.2021, venivano pubblicate le graduatorie per il personale ATA, 3 fascia, ove l'amministrazione resistente ha riconosciuto al ricorrente un punteggio per gli anni di servizio effettivamente svolti, pari a viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Ed infatti, la Scuola capofila ha assegnato all'odierno ricorrente un punteggio complessivo di 18,55 per le posizioni di Assistente Amministrativo, 13,15 per Assistente Tecnico e 15,84 per Collaboratore Scolastico, per il servizio prestato, riconoscendo quindi l'attività lavorativa svolta nei centri di formazione professionale.

Senonché, sulla scorta della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, del 23.08.2021 che ha ritenuto non legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale, il medesimo istituto capofila, con provvedimento del 18.10.2021



ha rettificato il punteggio per il servizio non riconoscendo quello svolto presso i centri di formazione. Così rideterminandolo: 8,15 per profilo AA, e 6,85 per CS, di fatto non attribuendo per tutti i profili i 6 punti prima riconosciuti.

Pertanto, stante che la procedura di attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria è illegittima ed arbitraria, e ritenuto non corretta la decurtazione del punteggio, il Sig. Contino propone il presente ricorso, per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **I.**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 51 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO**

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al ricorrente, all'interno della



graduatoria di III fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2021-2024, previo annullamento o disapplicazione dei provvedimenti di rettifica del punteggio e della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato, 30 punti per l'attività svolta presso i centri di formazione, o in subordine 6 con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto in luogo di 8,15 per profilo AA, 13,15 profilo AT e 6,85 per CS.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato dall'a.s. 2005/2005 all'a.s. 2013/2014, presso il Centro di Formazione Ce.fo.p., e poi dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2017/2018 presso il Centro di Formazione CERF Scral e per l'a.s. 2018/19 presso Eris, tutti accreditati dalla Regione Siciliana per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ed invero, dalle tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, si evince che:





- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.
- Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, viene attribuito un punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico.

Ebbene, il servizio prestato dal ricorrente, presso i centri di formazione risulta inquadrabile ai sensi del DM 50/2021, nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio.



Difatti, i centri di formazione citati sono stati enti accreditati dalla Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 60/2020, relativo all'inserimento delle g.p.s.

Ebbene lo svolgimento dell'attività di servizio presso i centri di formazione trova piena giustificazione nella normativa vigente che a partire dal 2003 ha unificato il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Ed infatti, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino



al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;

- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.

L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente, al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.



Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità, come quelli in cui hanno prestato servizio i ricorrenti. Dunque, il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale che quadriennale a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali. Ed infatti, ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale. Le azioni formative realizzate nell'ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL.



Del resto, l'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri.

Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di *Vocational Education and Training* (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.

Anche il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.

Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e **le istituzioni formative.**

Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla



G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.

**Talché è di tutta evidenza che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale rappresentano un unicum inscindibile complessivamente organizzato aventi pari dignità e riconoscimento giuridico.**

A ben vedere, infatti, La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «*nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*» (articolo 2, comma 1, lettera d)). **I due sistemi**



che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.



Invero non si comprende come sia possibile che al personale che abbia espletato servizio presso un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Siciliana allo svolgimento di corsi professionali per adulti ex lege 845/1978 non venga riconosciuto alcun punteggio, ai fini della graduatoria atteso che anche quest'ultimi svolgono un servizio che rilascia una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta che non attribuisce il punteggio al servizio prestato presso i centri di formazione, nonostante la legislazione le parifichi alle istituzioni statali.

Del resto in diverse altre occasioni il Ministero ha parificato l'attività di servizio presso le scuole statali a quello presso le paritarie o i centri di formazione. Si pensi al DM 58/2013 (di attuazione del DM 249/2010) che al fine di consentire l'abilitazione al personale non di ruolo ha precisato sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1, coloro *"abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre*





anni di servizio in scuole statali, paritarie  
**ovvero nei centri di formazione professionale'**

(art. 15 comma 1 ter DM 249/2010, come modificato  
dal DM 81/2013).

Ebbene, se il MIR ha dato valore legale a tale  
servizio in altre occasioni, **lo stesso valore  
legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente  
ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo  
e di istituto di III fascia del personale  
amministrativo, tecnico e ausiliario per il  
triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.**

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore  
legale del servizio presso i centri di formazione?  
**Tale condotta è illogica ed irrazionale.**

Del resto, i ricorrenti hanno lavorato nelle  
medesime condizioni lavorative dei colleghi  
statali, hanno contribuito alla spesa pubblica per  
mezzo i centri di formazione sostituiti di imposta,  
al pari dei colleghi statali, sviluppando  
esperienze e professionalità pari a quelle maturate  
dai colleghi che hanno prestato servizio presso  
istituti pubblici.

Da ciò discende un evidente corollario: **se i centri  
di formazione costituiscono parte integrante del**



**sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta al personale che presta servizio presso tali istituzioni scolastiche.**

Talché la disattenzione, o comunque la scelta del MIUR di non considerare il servizio presso i centri di formazione, è palesemente illegittima poichè lesive dei diritti del personale alla corretta valutazione dei requisiti personali posti alla base della domanda di inserimento in graduatoria, nonché in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., nonché con la legge 53/2003.

Dunque, vi è una palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno lavorato negli istituti statali e paritari, in palese violazione principi generali dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.).

**Ne discende che il servizio prestato nei centri di formazione deve essere equiparato a tutti gli effetti a quello prestato presso scuole paritarie -**  
così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli, come sopra evidenziato.



Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Cons. di Stato sent. n. 1102/2002).

A ben vedere dunque *"L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio"* (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25118/2008), che merita di essere considerata alla stregua delle attività istruttive dei servizi statali.

Peraltro, non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali



pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate. Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA anche rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, considerato che il ricorrente ha svolto diversi anni di servizio presso enti di formazione autorizzati allo stesso andrebbero riconosciuti n. 3 punti per ogni anno di servizio come i colleghi che hanno lavorato nelle scuole paritarie.

Per cui anche in disapplicazione del decreto ministeriale o comunque della nota dell'USR del 23.08.2021, nonché del decreto di rettifica del punteggio, il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari a 30 per il servizio prestato presso i centri di formazione con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto in luogo di 8,15 per profilo AA e 13,15 AT e 6,85 per CS, e attribuzione del punteggio complessivo per il servizio prestato di 38,15 per profilo AA, 43,15



per profilo AT e 36,85 per CS.

Nel dettaglio:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	PUNTEGGIO
DAL	AL	ANNO SCOLASTICO	GIORNI	MESI		
27/04/2006	31/08/2006	2005/2006	127	4	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,00
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2010	31/08/2011	2010/2011	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2011	31/08/2012	2011/2012	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2012	31/08/2013	2012/2013	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	3,00
01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,25
03/02/2017	31/07/2017	2016/2017	179	6	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,50
25/09/2017	29/07/2018	2017/2018	308	10	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,50



01/10/2018	31/08/2019	2018/2019	335	11	ASSOCIAZIONE ERIS	2,75
						30,00

Pertanto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso i centri di formazione professionale, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico, al pari del servizio espletato presso le scuole paritarie.

Del resto su fattispecie identica, si è già espresso recentissimamente il Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, con ordinanza del 30.11.2021 ha riconosciuto il punteggio al ricorrente precisando che "La formulazione delle disposizioni in commento consente, quindi, di ritenere che il servizio pacificamente prestato dal ricorrente presso gli enti di formazione professionale, ai sensi del DM 50/2021, allegato A, punto 7.2, lettera c), rientri nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", non prevedendo il DM alcuna prescrizione tesa ad escludere i rapporti di lavoro resi presso enti di formazione dall'alveo di quelli



che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio" (Tribunale di Termini Imerese, sez. Lavoro, ordinanza del 30.11.2021, nel R. G. n. 2534/2021, conforme all'ulteriore ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 15.12.2021 allegata).

Alla luce di quanto dedotto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

**B)** Ad ogni modo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui le considerazioni sopra esposte non dovessero trovare accoglimento, giova rappresentare che quantomeno il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio per il servizio così come sopra specificato pari 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di 0,60 punti per ogni anno così come invece previsto dalla tabella di valutazione impugnata alla lett. B) pt 9), per il servizio prestato alle dirette dipendenze Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

Difatti, nella fase iniziale questa era stata l'interpretazione della scuola capofila, che aveva



assegnato il punteggio di 18,55 per AA e 13,15 AT e 15,84 per CS, salvo poi a seguito della nota dell'USR, provvedere alla rettifica del punteggio, eliminando la valutazione degli anni di servizio presso i centri di formazione.

Ed infatti, ove non si volesse parificare, l'attività di servizio presso i centri di formazione a quella svolta presso le scuole paritarie, non si ci può esimere dal qualificare il servizio presso i centri di formazione convenzionati alla stregua dei servizi svolti presso le amministrazioni statali, enti locali, e nei patronati scolastici, per i quali viene assegnato un punteggio massimo di 0,60 per ogni anno di servizio.

Difatti, come sopra esposto, è innegabile che gli enti di formazione esercitano in regime di convenzione con la Regione e sono inseriti a pieno titolo all'interno del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome.





È il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a trasferire alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

Dunque, si tratta di enti che operano solo dopo accreditamento Regionale, secondo le direttive impartite dall'amministrazione statale, e con fondi pubblici.

Talché, non si comprende per quale ragione va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso il patronato scolastico, **mentre nulla viene attribuito per il servizio prestato presso tali enti pararegionali.**

È di tutta evidenza che la scelta è illogica e realizza un'ingiusta discriminazione verso i soggetti che hanno prestato la propria attività presso enti, che nei fatti sono inseriti all'interno del sistema regionale.

Difatti, il relativo servizio deve essere necessariamente imputato alla Regione, della quale sono organismi dipendenti e strumentali, preordinati ad erogare il servizio di competenza proprio regionale.



Del resto, se il servizio viene svolto presso un ente strumentale della Regione Siciliana, come il CIAPI, viene riconosciuto un punteggio di 0,05 per ogni mese fino a un massimo di 0,60 per anno. Di contro, se identico servizio lavorativo viene svolto presso altro ente accreditato con il sistema regionale, ma non direttamente partecipato dalla Regione, non viene riconosciuto alcun punteggio.

È dunque di palmare evidenza che si crea una palese disparità di trattamento tra soggetti che hanno svolto gli stessi servizi, tutti sostanzialmente in favore del sistema formativo regionale.

Talchè, in subordine al ricorrente va riconosciuto il punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno per il servizio presso i centri di formazione professionale, per un totale di 6 che aggiunti ai punti di 8,15 per AA, per AT 13,15, per CS 6,85, determina il punteggio complessivo per il servizio di 14,15 AA, 19,15 per AT e 12,85 per CS.

Nel Dettaglio:

PERIODO LAVORATIVO					ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	PUNTEGGIO
DAL	AL	ANNO SCOLASTICO	GIORNI	MESI		



27/04/2006	31/08/2006	2005/2006	127	4	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,20
01/09/2006	31/08/2007	2006/2007	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2007	31/08/2008	2007/2008	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2008	31/08/2009	2008/2009	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2009	31/08/2010	2009/2010	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2010	31/08/2011	2010/2011	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2011	31/08/2012	2011/2012	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2012	31/08/2013	2012/2013	365	12	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,60
01/09/2013	30/01/2014	2013/2014	152	5	CE.FO.P. ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,25
03/02/2017	31/07/2017	2016/2017	179	6	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,30
25/09/2017	29/07/2018	2017/2018	308	10	CERF SCARL ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,50
01/10/2018	31/08/2019	2018/2019	335	11	ASSOCIAZIONE ERIS	0,55
						6,00

Pertanto, considerato che la condotta sopra descritta viola senza dubbio l'art. 3 della Costituzione, è di tutta evidenza che al ricorrente va riconosciuto il corretto punteggio maturato in



virtù della propria attività lavorativa espletata presso i centri di formazione.

## II.

### **PERICULUM IN MORA**

Per quanto concerne il *periculum in mora*, giova rilevare che la durata del processo ordinario può comportare un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e professionale.

Ed infatti, la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, colloca il ricorrente in una posizione tale da non essere chiamato in nessuna delle scuole inserite.

Pertanto, considerato che col corretto riconoscimento del punteggio per le motivazioni esposte in narrativa, il ricorrente si posizionerebbe in posizione utile per essere convocato dalle scuole e quindi poter lavorare, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni conseguenti alle assegnazioni delle sedi al personale che illegittimamente hanno ottenuto un maggior punteggio del ricorrente.

Attualmente infatti, il ricorrente è senza



occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione dell'ulteriore punteggio pari a 30 o in subordine 6 per la valutazione del servizio prestato, nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024, per ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti, l'illegittima rettifica del punteggio, per la valutazione del servizio, ha comportato una riduzione complessiva del punteggio totale e ha determinato una retrocessione dell'istante nelle graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito del ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio presso i



centri di formazione ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e tecnico e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste per l'anno scolastico attuale né per i due successivi. Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista.

Dunque, il mancato riconoscimento del punteggio si concretizzerà nell'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, mentre il giudizio ordinario verosimilmente si concluderebbe soltanto successivamente alla cessazione di validità delle predette graduatorie.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il



ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

All'Ecc.mo Tribunale di Catania, ai sensi del combinato disposto degli art. 414 c.p.c. e artt. 700 e seguenti c.p.c., in funzione di Giudice del lavoro, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso,

### **VOGLIA**

- Preliminarmente, dichiarati sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c., anche previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'USR Sicilia, del decreto di rettifica, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino



ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio complessivo di 38,15 per profilo AA, 43,15 per il profilo AT e 36,85 per CS, o in subordine 14,15 per profilo AA e 19,15 per profilo AT e 12,85 per CS.

- Nel merito, anche previa disapplicazione e/o revoca del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, delle tabelle allegate, delle disposte graduatorie del personale ATA III fascia e della nota prot. n. 22372 del 23.08.2021 dell'USR Sicilia, del decreto di rettifica, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione, per la graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico, del servizio prestato presso i centri di formazione così come documentato in atti, riconoscendo un punteggio pari a pari 0.25 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino





ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico, o comunque in subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno, e conseguentemente ordinarsi la rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente per la valutazione del servizio prestato con l'attribuzione del punteggio complessivo di 38,15 per profilo AA, 43,15 per il profilo AT e 36,85 per CS, o in subordine 14,15 per profilo AA e 19,15 per profilo AT e 12,85 per CS.

-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 15 1 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si produce la seguente documentazione:



1. DOMANDA III FASCIA ATA Ferraro;
2. Graduatorie
3. Decreto rettifica punteggio
4. D.m. 50/2021 con allegate tabelle di valutazione
5. Nota USR Sicilia del 23.08.2021;
6. DDG 390/2020 Accreditamento Cerf;
7. Decreto subentro del Cerf sul Cefop;
- 8 Decreto accreditamento Eris;
9. Autocertificazione;
10. Ordinanza Tribunale di Termini Imerese sez.;  
Lavoro, del 30.11.2021;
11. Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del  
15.12.2021).

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato stante la dichiarazione allegata.

Palermo, 27.01.2022

Avv. Francesco Carità

